

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1949-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE ROMANO Antonio)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CEMMI, ZELIOLI LANZINI, BALDINI e TESSITORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1962

Comunicata alla Presidenza il 18 maggio 1962

Conferimento di posti di notaio

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto ministeriale del 31 dicembre 1958 fu indetto un concorso per esame a 200 posti di notaio.

Le prove scritte si svolsero a Roma nei giorni 5, 6 e 7 novembre 1959. Durante lo svolgimento della prova scritta i temi formulati dalla Commissione furono clandestinamente portati fuori dal Palazzo degli esami e fatti pervenire svolti ai candidati.

Venne così a mancare nei confronti di tutti i concorrenti quella garanzia di parità di trattamento a cui non è possibile derogare.

In seguito a così gravi fatti, in applicazione dell'articolo 28 del regio decreto 14 novembre 1926 n. 1953, con decreto ministeriale del 13 novembre 1959 furono annullate le prove scritte di detto concorso.

Le stesse prove furono ripetute nei giorni 20, 21 e 22 maggio 1960. Espletato il concorso, risultarono idonei 271 candidati.

Essendo il numero delle sedi messe a concorso soltanto duecento, gli idonei collocati in graduatoria dopo i duecento vincitori del concorso, non hanno potuto conseguire la nomina, pur avendo essi, secondo il giudizio della Commissione esaminatrice del concorso, dimostrato di possedere una preparazione teorico-pratica adeguata all'esercizio delle funzioni notarili, tanto che la stessa Commissione ha fatto voti affinché con apposito provvedimento venga congruamente aumentato il numero dei posti di cui al bando di concorso.

A questo mira il disegno di legge di iniziativa dei senatori Cemmi, Zelioli Lanzini, Baldini e Tessitori. Come è noto, per il disposto dell'articolo 97 della Costituzione, agli impieghi nella pubblica amministrazione si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Ciò è inteso a permettere

che le nomine avvengano mediante selezione fra i più meritevoli, formalmente garantita.

Le operazioni di concorso possono dividersi in tre fasi: bando del concorso ed ammissione a parteciparvi; svolgimento degli esami o valutazione dei titoli; formazione della graduatoria ed assegnazione dei posti ai vincitori.

Quindi, una volta chiusa questa terza fase, il concorso non dovrebbe più riaprirsi per la nomina degli idonei o di una quota di essi.

A questo principio si è più volte derogato da parte delle diverse Amministrazioni dello Stato.

Una prima deroga si fece al concorso del 1939, causa la impossibilità di svolgere concorsi durante la guerra. Successivamente, nel 1952, per una situazione analoga a quella cui si riferisce il disegno di legge in esame, per iniziativa dell'allora Guardasigilli senatore Zoli, fu approvata la legge del 1° dicembre 1952, n. 1845, in virtù della quale fu aumentato il numero dei posti messi a concorso, utilizzando centocinque idonei.

Questi precedenti giustificano la presa in considerazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Cemmi ed altri.

All'uopo si osserva:

a) la legge del 6 agosto 1956, n. 1356, dispone con l'articolo primo che ogni anno si deve tenere almeno un concorso, sistema che facilita la partecipazione di nuovi concorrenti. Intanto, causa lo annullamento della prova scritta del concorso bandito nel 1958 e conseguente prolungamento delle operazioni del concorso stesso, solo recentemente è stato bandito un concorso per duecentocinquanta posti di notaio, cioè dopo oltre tre anni dal concorso ultimo del 1958, tempo entro il quale almeno due concorsi si sarebbero potuto bandire, rendendo possibile un nuovo cimento agli idonei non vincitori del concorso del 1958;

b) altro nocumento da questi subito sta nel fatto che alla nuova prova scritta, ripetuta per l'annullamento della prima svol-

tasi irregolarmente, avrebbero dovuto partecipare soltanto circa 1.500 candidati, cioè quelli che avevano ultimate tutte e tre le prove annullate. Alle seconde prove invece parteciparono anche coloro che risultarono assenti al primo appello, quelli che si ritirarono durante lo svolgimento degli scritti (che avrebbero dovuto essere considerati rinunciatarci), ed infine gli esclusi dalla prova per motivi disciplinari;

c) dai bollettini ufficiali del Ministero di grazia e giustizia si rileva che mentre nel concorso bandito nel 1958 è stato necessario un minimo di 220 punti per conseguire la nomina a notaio, nel precedente concorso del marzo 1956 bastarono invece solo 211 punti. Ciò spiega il voto della Commissione esaminatrice perchè, con apposito provvedimento venga congruamente aumentato il numero di posti messi a concorso, facoltà concessa al Ministro dall'articolo 48 del disegno di legge sull'ordinamento del notariato;

d) nella seduta del 17 febbraio 1962 il Consiglio nazionale del notariato, dopo avere rilevato che il concorso del 1958 ha avuto uno svolgimento lungo e travagliato e che quindi il termine di un anno fissato dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è stato largamente superato, come mai è accaduto in passato, e che le esigenze dello esercizio delle funzioni notarili impongono di non tenere a lungo le sedi vacanti, ha fatto voti al Ministero di grazia e giustizia perchè, riconosciute le eccezionali circostanze, fosse emanata una speciale disposizione di legge per l'aumento dei posti da 200 a 270, stabilendosi che la possibilità di scelta della sede da parte dei primi duecento classificati sia estesa a tutte le sedi che verranno poste a concorso in relazione all'invocato ampliamento;

e) le sedi notarili vacanti sono circa 600, delle quali si prevede che 200 saranno coperte entro pochi mesi e 250 verso la fine del 1963; nel frattempo si renderanno vacanti altre 140 sedi (media di 70 all'anno). Quindi, anche utilizzando gli idonei del con-

corso del 1958, alla fine del 1963 rimarranno sempre scoperti circa 200 posti;

f) l'esigenza di coprire al più presto sedi vacanti trova riscontro nelle sollecitazioni da parte dei Consigli notarili distrettuali e dei sindaci.

Per porre rimedio a questa situazione i senatori Cemmi, Zelioli Lanzini, Baldini e Tessitori hanno presentato il disegno di legge, di cui si propone l'approvazione.

ROMANO Antonio, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In aggiunta ai vincitori del concorso notarile per esame, indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 31 dicembre 1958, possono essere nominati notai altri candidati, fino al massimo di 71, compresi nella graduatoria di detto concorso, indipendentemente dalle sostituzioni disposte a norma dell'articolo 6 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728. Ai fini della presente disposizione non si applica il limite di tempo stabilito per le sostituzioni dal secondo comma del predetto articolo 6.

Sarà osservato per le nomine e ad ogni altro effetto l'ordine della graduatoria del concorso.

Le disposizioni di questo articolo non giovano a coloro che abbiano rinunciato alla nomina in sostituzione di vincitori del concorso.

Art. 2.

I posti da assegnare ai notai nominati in virtù delle disposizioni del precedente articolo verranno scelti fra quelli disponibili di cui all'articolo 8, comma primo, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

L'assegnazione sarà fatta in base alle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria, osservandosi le altre disposizioni contenute nell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.